



**XIX Legislatura**

**Camera dei deputati**

**Commissione V Bilancio**

**Documento di osservazioni e proposte**

**Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19,  
recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano  
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di  
coesione**

**AC 2807**

**2 marzo 2026**

Onorevoli Deputati,

il decreto-legge in esame interviene in una fase cruciale per l'intero percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il PNRR è stato, ed è tuttora, una grande opportunità per il Paese non soltanto per l'entità delle risorse mobilitate, oltre 190 miliardi di euro tra fondi europei e nazionali, ma perché ha rappresentato un'occasione straordinaria per affrontare investimenti e riforme strutturali, ponendo al centro non solo la spesa pubblica ma il funzionamento effettivo delle amministrazioni chiamate ad attuarla.

Dopo anni caratterizzati da una normativa speciale e da numerose attività di programmazione, il sistema amministrativo italiano è entrato nella fase finale dell'attuazione, caratterizzata dalla necessità di completare in tempo utile gli interventi previsti affinché si traducano in risultati concreti per l'economia del Paese. In tal senso, risulta determinante la capacità delle amministrazioni di assumere decisioni rapide e coordinate, evitando rallentamenti procedurali che potrebbero compromettere il pieno utilizzo delle risorse disponibili e il raggiungimento degli obiettivi.

La sfida connessa all'attuazione del PNRR ha evidenziato in modo inequivocabile che la vera infrastruttura alla base degli investimenti pubblici non è soltanto quella finanziaria bensì quella amministrativa. Le risorse possono anche essere stanziare rapidamente, ma senza procedimenti chiari e tempi certi si rischia un'attuazione parziale. L'esperienza del PNRR ci porta a dire che molti strumenti e semplificazioni adottati in questi anni dovrebbero entrare stabilmente nel funzionamento dell'amministrazione pubblica.

Ad avviso delle scriventi Confederazioni la semplificazione amministrativa deve essere considerata una vera e propria politica economica e non una mera riforma organizzativa della pubblica amministrazione. E infatti, le norme sul rafforzamento della capacità amministrativa, sulla semplificazione procedimentale e sulla digitalizzazione non riguardano soltanto l'organizzazione interna della pubblica amministrazione, ma incidono direttamente sulle condizioni operative di cittadini e imprese.

Del resto, procedure lunghe e incerte scoraggiano o rallentano gli investimenti, riducendo la competitività delle imprese e, più in generale, del Paese.

In tal senso, CNA, Confartigianato e Casartigiani apprezzano l'impostazione del decreto in commento che definisce sia misure di carattere generale sia interventi puntuali di semplificazione sulle microimprese. Riteniamo essenziale, infatti, agire attraverso la doppia leva delle misure di sistema accanto alle quali collocare quelle con effetti immediati.

Ragion per cui, sebbene il decreto-legge contenga numerosi interventi condivisibili, richiede ulteriori correttivi.

Sotto questo profilo, il rafforzamento delle strutture amministrative e la proroga delle strutture di missione previsti **dall'articolo 2** (Rafforzamento della capacità amministrativa) appare una scelta coerente a tutela dell'effettiva capacità di portare a termine gli interventi. Allo stesso tempo, CNA, Confartigianato e Casartigiani evidenziano che il rafforzamento previsto riguarda prevalentemente il livello centrale, mentre le criticità più evidenti continuano a manifestarsi in fase di attuazione a livello locale. Comuni, enti locali e amministrazioni periferiche restano spesso il punto in cui le difficoltà operative si concentrano maggiormente, con effetti diretti sui tempi autorizzativi e sulla realizzazione degli investimenti anche a causa di carenze strutturali di personale tecnico (soprattutto negli enti locali di piccole dimensioni).

Per questo motivo, il tema della capacità amministrativa richiede un potenziamento diffuso di tutti gli enti coinvolti nel processo decisionale. In assenza di un rafforzamento stabile delle strutture tecniche degli enti territoriali, il rischio è che le innovazioni procedurali restino prevalentemente formali, senza tradursi in una reale riduzione dei tempi per cittadini e imprese.

Particolarmente rilevanti risultano le modifiche introdotte dall'articolo **5 (Regimi amministrativi e conferenza dei servizi)** alla legge n. 241 del 1990, che intervengono su uno degli snodi più critici dei procedimenti amministrativi: la conferenza di servizi. Conferenza che negli anni avrebbe dovuto rappresentare lo strumento di sintesi degli interessi pubblici coinvolti nei procedimenti complessi. Tuttavia, nella pratica si è spesso trasformata in un luogo di stallo e di attesa di pareri, in cui le responsabilità decisionali sono frammentate tra molte autorità. Le modifiche introdotte segnano un avanzamento importante perché spostano l'attenzione dalla mera attesa dell'espressione di posizioni amministrative alla costruzione di decisioni effettive perché in 30 giorni (anziché gli attuali 45 o 90) il procedimento va chiuso. Inoltre, la modifica del silenzio assenso e la sua attestazione automatica costituiscono un passo nella giusta direzione, perché introducono certezza giuridica nei casi di inerzia amministrativa, riequilibrando il rapporto tra amministrazione e privato. Così come modificato, l'istituto andrebbe meglio coordinato con la materia edilizia e ampliato ai procedimenti abilitativi semplificati (PAS), che attengono agli interventi di minore impatto.

Nell'ambito delle misure di semplificazione dei regimi amministrativi appare inoltre condivisibile l'intervento volto a ricondurre l'installazione delle insegne di esercizio a un regime uniforme di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

La disciplina delle insegne risulta infatti oggi caratterizzata da una significativa eterogeneità applicativa tra territori, con regimi autorizzativi differenti da comune a comune e richieste procedurali spesso non proporzionate rispetto alla natura dell'intervento. Tale frammentazione genera incertezza operativa e rallentamenti per le imprese, soprattutto nelle fasi di avvio o trasferimento dell'attività.

La riconduzione a un modello procedimentale semplificato consente invece di garantire maggiore uniformità applicativa, ridurre gli oneri amministrativi e assicurare tempi certi, mantenendo al contempo le necessarie verifiche da parte delle amministrazioni di competenza in caso di beni vincolati.

**L'articolo 8** interviene sul rafforzamento degli **obblighi di trasparenza** connessi all'utilizzo delle risorse pubbliche, perseguendo un obiettivo ampiamente condivisibile di tracciabilità e controllo sull'erogazione dei contributi pubblici. La trasparenza rappresenta infatti un principio essenziale dell'azione amministrativa e uno strumento fondamentale per garantire il corretto utilizzo delle risorse collettive. Tuttavia, alcuni obblighi informativi introdotti con finalità di controllo hanno progressivamente assunto carattere meramente formale, generando un aggravio amministrativo significativo senza un corrispondente beneficio in termini di effettiva conoscibilità delle informazioni. In particolare, appare necessario intervenire sul sistema degli obblighi di comunicazione delle sovvenzioni pubbliche previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che oggi rappresenta uno dei casi più evidenti di duplicazione burocratica a carico delle imprese. Tale disciplina impone alle imprese beneficiarie di contributi, sovvenzioni o vantaggi economici pubblici di pubblicare autonomamente le informazioni ricevute all'interno della nota integrativa al bilancio oppure sui propri siti *internet* o su portali associativi. Questa previsione, introdotta per rafforzare la trasparenza, ha tuttavia perso nel tempo la propria funzione sostanziale, poiché le medesime informazioni risultano già integralmente disponibili presso le pubbliche amministrazioni e sono già oggetto di pubblicazione obbligatoria nei sistemi informativi pubblici. I contributi erogati sono infatti registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, pubblicati ai sensi della normativa sulla trasparenza amministrativa e tracciati attraverso le piattaforme digitali della pubblica amministrazione. Ne deriva una evidente duplicazione informativa: i dati sono già acquisiti, verificati e pubblicati dalle amministrazioni, ma viene comunque richiesto alle imprese di riprodurli nuovamente attraverso un adempimento autonomo.

Adempimento al quale è, peraltro, connesso il regime sanzionatorio che fissa sanzioni pari all'1 per cento delle somme ricevute, con un minimo di 2.000 euro e, nei casi di mancata regolarizzazione, l'obbligo di restituzione integrale del beneficio. Per contributi di importo non elevato, tipici delle microimprese, tali conseguenze risultano sproporzionate rispetto alla natura meramente formale della violazione, determinando un evidente squilibrio tra finalità della norma e impatto reale sull'attività economica.

Il mantenimento di obblighi dichiarativi duplicati appare inoltre incoerente con gli obiettivi di digitalizzazione e interoperabilità perseguiti dal PNRR, fondati sul principio del *once only*. In un sistema amministrativo pienamente digitalizzato, la trasparenza deve essere garantita attraverso la

circolazione automatica dei dati tra amministrazioni e non mediante la reiterazione di adempimenti informativi a carico dei soggetti economici.

Valutiamo positivamente le modifiche introdotte dall'articolo **10 (Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione)**, comma 1, del decreto in esame, che muovono nella direzione da tempo auspicata da CNA, Confartigianato e Casartigiani. Occorre, infatti, partire da un dato di fatto: la riduzione del numero delle attività d'impresa e del personale nel settore trasportistico sta ponendo in crisi la domanda di trasporto di merci e persone. A ciò si è sommata la carenza delle sedute d'esame per l'accesso alla professione a causa dell'inerzia delle province nel prevederle.

Dunque, con la novella legislativa in commento, l'esame potrà essere sostenuto in qualsiasi provincia della regione di residenza o domicilio. Viene quindi ampliata dal legislatore la possibilità di scelta della sede d'esame da parte del candidato all'idoneità professionale di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone, superando, in questo modo, il limite di effettuazione dell'esame nella provincia in cui si vive.

Stimiamo che, grazie a questo intervento di modifica legislativa, alla decurtazione dei tempi di attesa per lo svolgimento dell'esame di autotrasportatore corrisponderà un incremento tra il 10 e il 15% dei candidati su base nazionale. Il che vuol dire, presuntivamente parlando, che già a fine anno potremmo registrare una non secondaria inversione di rotta, con un saldo positivo di nuove imprese del settore trasportistico.

Venendo invece a ciò che potrebbe essere oggetto di una mirata integrazione nel corpo dell'art. 10, segnaliamo l'esigenza di razionalizzare l'attuale regime normativo di destinazione e uso economico dei veicoli. Evidenziamo la necessità di consentire ai veicoli adibiti a uso di terzi per il servizio di trasporto di cose la concomitante adibizione a uso proprio (purché compatibile sul piano materiale e operativo). Questo là dove i predetti veicoli siano nella disponibilità di un'impresa esercente attività economico-imprenditoriali diverse, senza che la seconda attività si configuri per essere meramente occasionale e neppure necessariamente complementare o accessoria a quella principale.

Pertanto, come CNA, Confartigianato e Casartigiani avanziamo la proposta di normare una disposizione di legge in deroga (rispetto all'art. 83 del d.lgs. n. 285/1992), la quale chiarisca che a chi svolga l'attività di trasporto di cose per conto proprio in assenza del relativo titolo abilitativo (la licenza di cui all'art. 36 della legge n. 298/1974), ma in possesso del relativo titolo per svolgere l'attività di trasporto di cose per conto terzi, non debba essere irrogata alcuna sanzione amministrativa. Del resto "nel più sta il meno": il trasporto di cose per conto terzi al quale si è debitamente autorizzati è da ritenersi di contenuto più ampio e, dunque, comprensivo anche del trasporto di cose in conto proprio. Ben venga,

dunque, l'accoglimento di istanze liberalizzatrici e di semplificazione dell'agire trasportistico, al fine di premiare il dinamismo imprenditoriale del comparto.

**L'articolo 11 interviene sul rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e sui processi di digitalizzazione amministrativa**, con l'obiettivo di migliorare lo scambio di informazioni tra amministrazioni e ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. L'impostazione della norma appare coerente con il percorso di trasformazione digitale avviato dal PNRR e rappresenta un passaggio essenziale per rendere effettivo il principio del *once only*.

CNA, Confartigianato e Casartigiani evidenziano che il principale ostacolo alla reale semplificazione non risiede nell'assenza di strumenti digitali, ma nella loro frammentazione. Pensiamo ad esempio alla materia dei contratti pubblici. Gli operatori economici per partecipare alle gare devono registrarsi su molteplici portali nazionali, regionali e locali, inserire più volte le medesime informazioni aziendali, aggiornare separatamente dati già presenti in altre banche dati pubbliche e monitorare piattaforme differenti (oltre 50 tra nazionali, regionali e locali). Ogni amministrazione dispone di una propria piattaforma e trasferisce sull'impresa l'onere di coordinare sistemi che dovrebbero invece dialogare automaticamente tra loro. Per questo, sarebbe auspicabile razionalizzare il sistema delle piattaforme in favore di una unica a carattere nazionale evitando richieste duplicate ai soggetti economici. La digitalizzazione non può tradursi nella moltiplicazione degli strumenti, ma deve ridurre concretamente gli oneri amministrativi.

**L'articolo 12 introduce disposizioni specificamente rivolte alle microimprese**, intervenendo su ambiti nei quali gli adempimenti amministrativi risultano spesso sproporzionati rispetto alla dimensione organizzativa di alcune attività. Si condivide l'impostazione della misura in quanto modula gli obblighi amministrativi in base al principio di proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche strutturali delle imprese di minore dimensione che costituiscono la parte prevalente del tessuto produttivo nazionale. Bene, dunque, le semplificazioni adottate in materia di *privacy*, di responsabile tecnico temporaneo per le attività di estetica e acconciatura, nonché sulle modalità di trasmissione degli attestati di aggiornamento per gli installatori FER. Le scriventi Confederazioni auspicano che nella fase di conversione del decreto possano essere adottate ulteriori misure di semplificazione per artigiani e piccole imprese, su cui gravano oneri burocratici che rallentano lo svolgimento dell'attività. Al riguardo, alleghiamo alla memoria un corposo pacchetto di proposte di semplificazione.

**L'articolo 14 interviene sui procedimenti connessi alla gestione ambientale** e, in particolare, sulle attività soggette alla **disciplina delle industrie insalubri e ai procedimenti di bonifica**, con

l'obiettivo di rafforzare i livelli di tutela sanitaria e ambientale attraverso un aggiornamento di alcune disposizioni procedurali.

La disciplina delle industrie insalubri, ancora fondata sul Regio Decreto delle leggi sanitarie del 1934, rappresenta uno degli ambiti nei quali la stratificazione normativa risulta maggiormente evidente e meno coerente con l'evoluzione del sistema autorizzativo ambientale moderno. Nel corso degli anni, l'introduzione di strumenti quali autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA), valutazioni ambientali, sanitarie e normative settoriali sulle emissioni ha progressivamente costruito un sistema di controlli articolato e tecnicamente avanzato, che già garantisce livelli elevati di tutela. Nonostante ciò, la classificazione di industria insalubre continua a operare come regime parallelo e autonomo, determinando una sovrapposizione di verifiche e procedimenti che non produce un rafforzamento sostanziale delle tutele, ma genera incertezza amministrativa e allungamento dei tempi autorizzativi. Le imprese si trovano frequentemente ad affrontare controlli duplicati tra autorità sanitarie e ambientali, con interpretazioni non uniformi sul territorio nazionale e con richieste documentali ulteriori rispetto a quelle già previste dalle autorizzazioni ambientali vigenti. Tale situazione incide in modo particolare sulle micro e piccole imprese manifatturiere e artigiane (es. falegnami, tintolavanderie, autoriparatori), spesso ricomprese nelle categorie di industrie insalubri sulla base di classificazioni risalenti a contesti produttivi ormai superati sotto il profilo tecnologico e organizzativo. Molte attività oggi considerate insalubri operano infatti con processi produttivi radicalmente diversi rispetto a quelli presi a riferimento dalla normativa originaria, risultando già pienamente regolamentate da discipline ambientali più aggiornate e rigorose.

Alla luce delle considerazioni sopra richiamate, sarebbe stato opportuno prevedere l'abrogazione integrale della disciplina delle industrie insalubri, sostituendola con un modello basato esclusivamente sugli strumenti autorizzativi ambientali già esistenti, idonei a garantire livelli di tutela più aggiornati e coerenti con il quadro normativo europeo. Un simile intervento avrebbe consentito di eliminare sovrapposizioni amministrative, assicurare maggiore certezza giuridica e ridurre significativamente gli oneri burocratici senza alcuna riduzione delle garanzie ambientali e sanitarie. In assenza di una revisione organica, permane il rischio di mantenere in vita un sistema autorizzativo stratificato, fondato su categorie normative risalenti e non pienamente compatibili con gli obiettivi di semplificazione amministrativa e transizione ecologica perseguiti dal PNRR.

La misura contenuta all'**articolo 27 (Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili)** introduce la c.d. *facility* per i programmi di investimento PNRR dedicati al biometano, all'agrivoltaico e alle comunità energetiche, volta a

semplificare le modalità attuative dei richiamati programmi attraverso l'affidamento di alcune funzioni importanti al GSE, già titolare della gestione delle richieste e della loro valutazione.

In particolare, la misura prevede la stipula di apposite convenzioni tra MASE e GSE che indicano, tra l'altro, l'affidamento della completa gestione operativa dei programmi di investimento al GSE – inclusa l'erogazione diretta delle risorse – che subentrerà al MASE nei rapporti in essere con i soggetti già selezionati o beneficiari dei provvedimenti già adottati.

La norma indica la piena coerenza delle nuove disposizioni con il quadro regolatorio pregresso in materia (art. 14 d.lgs. 199/2021), specificando che nulla varia nei programmi di investimento sotto il profilo oggettivo e procedurale, salvo il termine di entrata in esercizio degli impianti, previsto entro massimo due anni dalla data indicata nell'atto di concessione.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto rispetto al subentro di GSE nei rapporti in essere con i beneficiari esistenti o futuri, si rimanda alla stipula di accordi di concessione che GSE dovrà formalizzare, entro il 30 giugno 2026, con ogni singolo soggetto beneficiario del contributo in conto capitale.

Infine, si fa riferimento all'adozione di nuove regole operative, da parte di GSE, attuative delle misure *facilities*, che indicheranno la gestione dei programmi e il trasferimento delle risorse finanziarie (le modalità e i termini di avanzamento degli investimenti; gli strumenti che ne garantiscano la realizzazione; le prescrizioni che evitano l'impiego inefficace delle risorse, incluso l'obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione; le modalità di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili; le modalità e le tempistiche di erogazione dei contributi).

Si tratta di elementi che pongono interrogativi in particolare con riferimento al programma di investimento per la realizzazione delle CER nei comuni fino a 50 mila abitanti, che ha visto recentemente la rimodulazione delle risorse a disposizione e un preoccupante *overbooking* di richieste di accesso al beneficio sull'esito del quale restano molte incertezze.

La norma conferma infatti le risorse a copertura del programma in 795,5 mln di euro, ossia il valore conseguente alla richiamata rimodulazione aggiungendo che gli accordi di concessione che GSE stipulerà con i singoli beneficiari si avranno sino all'esaurimento dell'importo previsto per ogni programma di sovvenzione. Pertanto, permangono le preoccupazioni circa la possibile effettiva copertura delle richieste pervenute al GSE entro la scadenza del 30 novembre scorso, data di chiusura dello sportello – circa 48 mila domande – che includono anche richieste "datate" pervenute ben prima della rimodulazione delle risorse stesse.

Va salvaguardato il diritto dei progetti idonei ad accedere al contributo, assicurando tempistiche di conclusione delle procedure di valutazione rapide ed esaustive e prevedendo, in caso di superamento del limite di risorse disponibili, un meccanismo di ripescaggio o di “lista d’attesa” che permetta alle imprese di vedersi assegnate le risorse in una fase successiva. Ciò al fine di scongiurare il rischio che la selezione possa assumere caratteristiche troppo stringenti proprio per permettere il rispetto del *plafond* disponibile.

A tal fine auspichiamo che GSE possa operare in piena efficienza per soddisfare tutti i passaggi procedurali previsti per la valutazione e l’assegnazione delle erogazioni, senza necessità di ricorrere a organismi di valutazione esterni come indicato dalla norma.

Inoltre, in relazione alle regole operative che dovranno essere adottate in attuazione della misura *facility* CER, riteniamo che non debbano includere aggravii procedurali a carico dei soggetti che hanno già presentato richiesta di accesso al beneficio, escludendo ad esempio la presentazione di nuove domande o oneri documentali.

Con riferimento all’**articolo 28 (Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)**, il comma 2 prevede l’incremento di 200 milioni di euro della dotazione finanziaria del Fondo previsto dall’articolo 178 del decreto-legge n. 34/2020, finalizzato al sostegno dell’acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive tramite organismi di investimento collettivo del risparmio. In questa ottica, evidenziamo la necessità di prevedere, altresì, investimenti che valorizzino la rete delle micro, piccole e medie imprese del turismo. Pur nella logica di intervento tramite i fondi di investimento, potrebbero essere:

- definiti criteri di valutazione che riconoscano l’impatto degli investimenti sulla filiera delle micro e piccole imprese;
- promossi modelli di *partnership* pubblico private per la gestione di strutture recuperate tramite il Fondo, favorendo l’inserimento delle PMI della ricettività e dei servizi turistici;
- sostenuti progetti che migliorino la qualità dell’accoglienza, della formazione e della professionalizzazione.

Quanto all’**articolo 29 (Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale)**, va sottolineato, in primo luogo, che il Sistema sanitario nazionale rappresenta una grande conquista sociale del nostro Paese, che garantisce l’accesso alle prestazioni sanitarie in modo universale ed equo. Assicurare un’adeguata ed efficiente offerta di prestazioni sanitarie è uno degli obiettivi più delicati dell’agenda politica che necessita di adeguate risorse al fine di garantire il diritto alla salute riconosciuto e tutelato dalla nostra Costituzione.

In tale contesto, i Fondi integrativi svolgono un ruolo rilevante nell'offrire agli iscritti prestazioni integrative del SSN sopperendo alle carenze del sistema pubblico, che non riesce a coprire tutte le prestazioni o ha tempi di presa in carico dei pazienti spesso non compatibili con le necessità di cura.

Le Confederazioni dell'Artigianato, da sempre attente alla salute, si sono fatte parte attiva con le organizzazioni sindacali nella costituzione di strumenti di natura privatistica a matrice contrattuale per prestazioni sanitarie integrative.

Nel 2012 è stato costituito il Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa San.Arti., per i lavoratori dell'artigianato e delle imprese che applicano i Contratti Collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni Datoriali comparativamente più rappresentative e da CGIL CISL e UIL. Per espressa previsione delle Parti sociali, l'iscrizione al Fondo costituisce un diritto contrattuale per i suddetti lavoratori. Al Fondo possono iscriversi anche i familiari dei dipendenti, i soci collaboratori e gli imprenditori.

Nel 2019 è stato costituito con analoghe modalità il Fondo di sanità integrativa per i lavoratori del settore dell'Edilizia SANEDIL.

Questi strumenti garantiscono con efficienza e bassi costi di gestione prestazioni sanitarie e misure di prevenzione a tutti i lavoratori dell'artigianato e delle PMI, che consentono di alleggerire la domanda di servizi di sanità pubblica con una corrispondente riduzione della spesa nonché di prevenire l'insorgenza di malattie.

Un legame virtuoso con il Sistema sanitario nazionale destinato a diventare sempre più rilevante a causa dei cambiamenti demografici che aumenteranno il fabbisogno di assistenza sanitaria.

La costituzione di San.Arti. è stata, quindi, una decisione lungimirante e coraggiosa, che ha rafforzato gli strumenti della bilateralità artigiana, permettendo nei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato di dedicare una quota di risorse a carico dei datori di lavoro per fornire supporto ai lavoratori e ai loro familiari in quei frangenti della vita in cui la cura della salute impone di sostenere spese talvolta difficilmente compatibili con i loro redditi.

Consapevoli della delicatezza del ruolo che i Fondi integrativi possono svolgere e della responsabilità che assumono gli organismi amministrativi e di controllo degli stessi, abbiamo più volte auspicato e sollecitato un intervento legislativo che definisse regole comuni di gestione, trasparenza e pubblicità a garanzia della qualità dei servizi e della sostenibilità dei modelli organizzativi.

D'altronde, abbiamo gestito il nostro Fondo sanitario San.Arti. sempre con rigore e grande responsabilità nell'assumere le decisioni strategiche e operative, anche in assenza di un quadro regolamentare sulla natura e la gestione dei fondi sanitari integrativi.

È necessario, tuttavia, sottolineare come l'attesa vigilanza debba essere realizzata tenendo nella dovuta considerazione la natura solidaristica, mutualistica e bilaterale dei Fondi sanitari integrativi.

L'articolo 29 assegna la vigilanza sui Fondi sanitari integrativi alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) relativamente ai profili organizzativi, contabili, finanziari e di trasparenza, lasciando invece al Ministero della Salute la definizione dei contenuti sanitari delle prestazioni e l'alta vigilanza sul settore.

La COVIP avrà il compito di tenere l'albo dei fondi sanitari, approvare i loro statuti e verificare la sostenibilità degli impegni assunti.

In particolare, viene assegnata alla COVIP la responsabilità di monitorare sull'appropriato impiego delle risorse e sul mantenimento della loro natura sussidiaria e aggiuntiva rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), così da evitare interferenze o anomalie operative con le funzioni del Servizio sanitario nazionale.

Auspichiamo che la COVIP non si limiti a estendere le procedure vigenti per i Fondi Pensione ma riconosca la specificità dei Fondi sanitari adottando regole con la necessaria proporzionalità.

Infatti, il rapporto che si instaura tra lavoratore e Fondo sanitario si esaurisce in un tempo delimitato dal periodo della contribuzione annua a differenza dai Fondi previdenziali, i quali, al contrario, sono chiamati a garantire l'erogazione delle prestazioni su un arco temporale molto ampio. Né la funzione dei fondi sanitari integrativi è assimilabile a quella delle società di assicurazione, che perseguono obiettivi di lucro.

Non possiamo però non sottolineare che avremmo gradito che il contenuto dell'art 29, nell'ottica di valorizzare le prerogative e l'autonomia della contrattazione collettiva, fosse stato preventivamente oggetto di un confronto con le Parti sociali, quali soggetti che ne hanno promosso la costituzione dei Fondi contrattuali e ne garantiscono la gestione, per facilitare l'individuazione delle esigenze regolamentari e individuare le soluzioni migliori anche per definire il necessario coordinamento tra la vigilanza COVIP (per gli aspetti finanziari e organizzativi) e l'alta vigilanza del Ministero della Salute (per i contenuti sanitari), e prevenire il rischio di sovrapposizioni o incertezze procedurali.

I soggetti vigilati dovranno, peraltro, affrontare un complesso processo di adeguamento di statuti, modelli di governo e sistemi contabili per conformarsi ai nuovi regolamenti COVIP e questo richiederà tempi lunghi e la possibilità di poter contare sulla disponibilità della COVIP per accompagnare i Fondi nella prima fase con una attività prevalentemente di indirizzo e non di sanzione.

Un'ultima osservazione in merito all'introduzione del contributo di vigilanza (fino allo 0,2 per mille delle risorse destinate alle prestazioni) che, rappresentando un costo diretto per i fondi, potrebbe incidere sulle risorse disponibili per le prestazioni stesse.

Reputiamo, quindi, necessario che l'implementazione della riforma sia caratterizzata da un dialogo strutturato e permanente con le Parti sociali istitutive dei fondi sanitari integrativi, consapevoli dell'importanza dei fondi sanitari negoziali e del grande contributo che gli stessi offrono per migliorare concretamente la qualità della vita delle persone, grazie a un impiego efficiente delle risorse provenienti dalla contrattazione collettiva e gestite in modo trasparente, inclusivo ed equo.